

(N. 1092)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1955

Disposizioni relative alla anticipazione delle rette di degenza dovute dai Comuni ai pubblici ospedali per infermi indigenti. Abrogazione degli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e ripristino della legge 9 aprile 1953, n. 307.

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la grave situazione economico-finanziaria in cui versano le amministrazioni ospedaliere, soprattutto perchè gli Enti e i Comuni, non corrispondono loro tempestivamente l'importo delle spedalità per i degenti con domicilio di soccorso nei Comuni stessi.

In considerazione della preoccupante situazione degli ospedali che non sarebbe più stato possibile sopportare, il legislatore con la legge n. 36 del 5 gennaio 1948 ha disciplinato il servizio delle anticipazioni a favore degli ospedali nel seguente modo:

Il Ministero dell'interno doveva provvedere all'anticipo dell'importo per le spedalità dovute dai Comuni alle amministrazioni ospedaliere nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952. Nel contempo addebitava l'importo anticipato ai rispettivi Comuni nell'anno se-

guente. Le amministrazioni comunali a loro volta provvedevano a versare la loro tangente presso la Tesoreria provinciale.

Il Ministero del tesoro mensilmente provvedeva ad assegnare al bilancio dell'interno le somme versate agli esattori dai Comuni consentendo al Ministero dell'interno di continuare le anticipazioni agli ospedali.

Questo provvedimento non ha dato risultati positivi perchè molte sono le esattorie comunali che non hanno versato quanto dovevano, ed in tal modo hanno portato ad oltre sei miliardi il debito complessivo, mettendo il Ministero dell'interno nelle condizioni di dover soprassedere all'anticipazione delle rette di degenza in base alla legge n. 36 del 1948.

Anche le Prefetture invitate a richiamare con provvedimenti di legge i Comuni inadempienti, non hanno potuto conseguire risultati

più positivi, per cui la dura esperienza suggerì la necessità di affidare il servizio di recupero delle somme anticipate dallo Stato alla Intendenza di finanza, sollevando le Prefetture da tale competenza.

Infatti con la legge n. 307 del 9 aprile 1953 si è regolato il servizio di recupero oltre che a prorogare il termine di scadenza delle rette di degenza consumate portandolo dal 31 dicembre 1952 al 30 giugno 1957.

Dice a proposito la disposizione: « Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale e contemporaneamente al versamento delle rate delle imposte erariali, curano il versamento presso la Sezione di tesoreria provinciale di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente.

« Qualora i ruoli delle imposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvederanno affinché il carico suindicato sia in tutto o in parte imputato ai ruoli delle imposte comunali. In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze di finanza applicheranno a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge ».

Con questo provvedimento si sono conseguiti buoni risultati, le inadempienze vanno esaurendosi ed il bilancio del 1954 ha dimostrato che le Intendenze di finanza hanno recuperato dai Comuni per rette ospedaliere la somma di oltre undici miliardi che corrispondono quasi al 100 per cento delle somme anticipate dal Ministero dell'interno per rette maturate in tale periodo.

Rimangono dunque circa cinque miliardi scoperti che si riferiscono al debito del periodo che va dal 1948 al 1953 e la cui competenza di recupero è delle Prefetture che non sono mai riuscite a far versare quanto dovuto dagli inadempienti.

Con il decentramento del servizio delle anticipazioni agli ospedali trasferito di nuovo alle Prefetture, mediante le nuove norme stabilite dalla legge n. 968 del 19 agosto 1954, articoli 15 e 16, quali saranno i pratici risultati per il recupero delle rette anticipate dallo Stato?

È evidente che tornerà nuovamente a verificarsi quella carenza già dimostrata e docu-

mentata e precisamente si accentueranno i risultati negativi da parte delle Prefetture per il recupero delle rette ospedaliere di degenza dai Comuni maturate nel periodo 1948-1953, con la conseguenza della impossibilità materiale da parte dell'autorità prefettizia di far fronte alle anticipazioni per l'esaurimento del fondo a disposizione.

Questa incapacità da parte delle Prefetture è determinata da varie ragioni sia di carattere giuridico quanto di carattere tecnico e politico che è ovvio esaminare.

La realtà è che tutto ciò lascia immaginare un peggioramento della situazione dei nostri ospedali non soltanto in direzione della deficienza di bilancio, ma anche per quanto riguarda la situazione di cassa.

Intanto per risolvere il problema delle impellenti spese giornaliere come vitto, medicine, stipendi al personale, ecc., si costringono gli ospedali a contrarre nuovi debiti, nuovi mutui e pagare milioni di interessi di mora perchè gli Enti non pagano i loro debiti e perchè, come si è già visto, la locale autorità tutoria è incapace di provvedere alle anticipazioni e ai recuperi degli inadempienti.

Onorevoli Senatori, con il provvedimento di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro esame si propone di richiamare in vigore nel pubblico comune interesse degli ospedali e degli assistiti la legge n. 307 del 9 aprile 1953 e di abrogare gli articoli 15 e 16 della legge n. 968 del 19 agosto 1954.

Con questo provvedimento che demanda all'Intendenza di Finanza il compito del recupero delle rette ospedaliere dovute alle amministrazioni degli ospedali, compito assolto per l'esercizio 1954 in modo lusinghiero, avremo risolto un grande problema, avremo assicurato la funzione efficiente del servizio di anticipazione sui crediti vantati dagli ospedali, avremo dato agli ospedali una maggiore possibilità di assistenza.

In considerazione del fatto che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, saranno rese operanti con il 1° luglio 1955, è necessario procedere alla discussione del presente disegno di legge con urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Art. 2.

La legge 9 aprile 1953, n. 307, è richiamata in vigore.